



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 14	di data 25/01/24

**Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSolvere NELL'ANNO 2024 GLI OBBLIGHI IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES DELL'ENTE E PER ADEMPIERE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. EURO 14.010.000,00**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessò che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, i Comuni sono soggetti passivi i.v.a. con riferimento alle attività commerciali esercitate dagli stessi, mentre ne sono esclusi per le attività istituzionali, in quanto agiscono in veste di pubblica autorità;

richiamato in tal senso anche l'articolo 13, comma 1, della direttiva comunitaria 112/2006 il quale afferma che "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili";

visto l'art.1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 il quale dispone che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....";

considerato inoltre che il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce che "Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno."

visto inoltre l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha introdotto il meccanismo dello "split payment" (articolo 17-ter del D.P.R. 633/72), in base al quale l'i.v.a. fatturata dai fornitori nei confronti di taluni enti pubblici viene trattenuta e versata dall'ente stesso direttamente all'erario;

pagina 1/6

richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, che ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana;

richiamato inoltre l'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, che ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, disponendo un'ulteriore estensione della scissione dei pagamenti agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone, alle fondazioni partecipate in via maggioritaria dalle PA, nonché alle società partecipate (in misura non inferiore al 70%) dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate;

considerato inoltre che, per effetto dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 87/2018 (convertito in Legge n. 96/2018), è stata reintrodotta dal 14 luglio 2018, l'esclusione dallo split payment per le prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 600/73 (es. prestazione di lavoro autonomo rese da professionisti);

precisato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione n. 2023/1552 del 25.07.2023, ha autorizzato l'Italia a prorogare, in ambito i.v.a., l'applicazione dello split payment dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, in quanto questa misura speciale di deroga, rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE, era scaduta il 30 giugno 2023

atteso che il decreto MEF 23/01/2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017, dal DM 13 luglio 2017 e dal DM 9 gennaio 2018, prevede per tale meccanismo una modalità diversa di versamento dell'imposta per i servizi istituzionali (non rilevanti IVA) ed i servizi rilevanti ai fini IVA che può essere così sintetizzata:

1. servizi istituzionali non rilevanti IVA: l'IVA esposta in fattura dal fornitore viene trattenuta dall'ente al momento del pagamento, incassata sul capitolo 90013, e versata all'Erario mediante il modello F24 entro la scadenza del 16 del mese successivo. Non sono previste registrazioni fiscali (art. 4 del decreto MEF 23.01.2015);

2. servizi rilevanti ai fini IVA: è necessario registrare l'IVA esposta nelle fatture soggette a split payment contestualmente nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite, con la conseguenza che l'imposta così registrata partecipa alla liquidazione mensile IVA unitamente all'IVA derivante dalla gestione caratteristica dell'ente (art. 5 del decreto MEF 23/01/2015), imputata ai fondi del capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali";

precisato inoltre che le ritenute i.v.a. split payment commerciali, che confluiscono nelle liquidazioni mensili i.v.a., vengono recuperate dall'ente nel momento del pagamento delle fatture ai fornitori, e vengono incassate sulle partite di giro (capitolo 90014 "Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)");

preso atto che, con successivo provvedimento, sarà necessario procedere ad una contabilizzazione delle ritenute i.v.a. split payment incassate sul capitolo 90014, mediante impegno ed emissione di mandato di pagamento sul capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment) e contestuale incasso del mandato sul capitolo 30239 "Entrate per scissione contabile IVA (split payment)", in modo da finanziare il capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti iva a debito per le gestioni commerciali";

verificato che, ai sensi dell'art. 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il Comune di Trento, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF all'atto del pagamento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitato abitualmente;

rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del D.P.R. 600/73, se i compensi da lavoro autonomo sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una

ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa, fatti salvi eventuali accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, finalizzati ad evitare le doppie imposizioni (art. 75 del D.P.R. 600/73);

richiamato l'art. 11 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 che assoggetta alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%, se corrisposte a soggetti che non esercitano imprese commerciali, le indennità di esproprio o di occupazione, le somme dovute per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi o per l'acquisizione coattiva conseguenti ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D (D.M. 02.04.1968 n. 1444) o ad interventi di edilizia residenziale pubblica, economica e popolare (Legge 18.4.1962 n. 167), le somme per occupazione temporanea, per risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi;

richiamato inoltre il comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale dispone che i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;

visto l'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge n. 326/2003 il quale dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335) qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5.000,00;

considerato che il comma 30 dell'articolo 2 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 pone a carico del committente dell'attività espletata (e quindi del Comune) i due terzi del citato contributo INPS, mentre la rimanente parte rimane a carico del lavoratore;

preso atto che in base al combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) e dell'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le Amministrazioni pubbliche determinano la base imponibile IRAP, oltre che sull'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

visto che ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche si applica aliquota IRAP nella misura dell'8,50%, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi del sopra citato articolo 10-bis;

atteso quindi che per poter adempiere agli obblighi fiscali sopra descritti risulta necessario impegnare i fondi dei corrispondenti capitoli di bilancio, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 come di seguito esposto:

- capitolo 1525 "Valori comuni dell'ente:IRAP" al fine di adempiere agli obblighi IRAP relativi a spese per redditi assimilati a lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale : € 4.500,00;
- capitolo 1562 "Valori comuni dell'ente: lavori socialmente utili e altre forme di lavoro flessibile" per la quota di contributo INPS (due terzi) a carico del Comune su compensi per lavoro autonomo occasionale: € 2.500,00;
- capitolo 1578 "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali" per il versamento dell'i.v.a. a debito risultante dalle liquidazioni mensili dell'anno 2024: € 2.000.000,00;
- capitolo 9011 "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi" per la quota di contributo INPS (un terzo) a carico del lavoratore autonomo occasionale: € 3.000,00;
- capitolo 9012 "Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi" per il versamento delle ritenute IRPEF ed IRES applicate ai compensi per prestazioni di

lavoro autonomo occasionale, redditi assimilati al lavoro dipendente, indennità di esproprio e contributi erogati ad imprese: €1.000.000,00;

- capitolo 9013 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)”: € 9.000.000,00;
- capitolo 9014 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)”: € 2.000.000,00.

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 28.12.2023 n° 102/2023/05 Prot. C\_L378/RFS005/0449188 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

## d e t e r m i n a

1. di impegnare ed imputare la spesa necessaria per assolvere gli obblighi del Comune per IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES e per adempiere al meccanismo dello “Split payment” ai seguenti capitoli con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026

che presentano la necessaria disponibilità:

- a) capitolo 1525 “Valori comuni dell'ente: IRAP” al fine di adempiere agli obblighi IRAP relativi a spese per redditi assimilati a lavoro dipendente, compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale : € 4.500,00;
  - b) capitolo 1562 “Valori comuni dell'ente: lavori socialmente utili e altre forme di lavoro flessibile” per la quota di contributo INPS (due terzi) a carico del Comune su compensi per lavoro autonomo occasionale: € 2.500,00;
  - c) capitolo 1578 “Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali” per il versamento dell'i.v.a. a debito risultante dalle liquidazioni mensili dell'anno 2024: € 2.000.000,00;
  - d) capitolo 9011 “Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi” per la quota di contributo INPS (un terzo) a carico del lavoratore autonomo occasionale: € 3.000,00;
  - e) capitolo 9012 “Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi” per il versamento delle ritenute IRPEF ed IRES applicate ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, redditi assimilati al lavoro dipendente, indennità di esproprio e contributi erogati ad imprese: €1.000.000,00;
  - f) capitolo 9013 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA istituzionale (split payment)”: € 9.000.000,00;
  - g) capitolo 9014 “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)”: € 2.000.000,00;
2. di dare atto che le ritenute per i.v.a. split payment commerciale, di cui al punto g), saranno recuperate al momento del pagamento delle fatture ai fornitori, saranno incassate al capitolo 90014 denominato “Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)” e contabilizzate con successivo provvedimento;
  3. di dare atto che le ritenute di cui alle lettere d), e), f) saranno recuperate al momento del pagamento delle fatture ai fornitori e saranno incassate ai rispettivi capitoli 90011 “Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi”, 90012 “Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi” e 90013 “Ritenute per scissione contabile iva istituzionale (split payment)”;
  4. di dichiarare che le obbligazioni relative alle lettere a) b) e c) del punto 1) e quelle del punto 2) diventano esigibili entro il 31.12.2024 e quelle relative alle lettere d) e) f) e g) si perfezionano entro il 31.12.2024.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 25/01/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 13/ 14

di data 25/01/24

**Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER ASSolvere NELL'ANNO 2024 GLI OBBLIGHI IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES DELL'ENTE E PER ADEMPIERE AL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE. EURO 14.010.000,00**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2024	01111.02.01525	U.1.02.01.01.001	5001			4.500,00	"	129990 (1148037 1)
U		2024	01111.03.01562	U.1.03.02.12.999	5001			2.500,00	"	129991 (1148053 5)
U		2024	01111.10.01578	U.1.10.03.01.001	5001			2.000.000 ,00	"	129992 (1148066 7)
U		2024	99017.01.09011	U.7.01.02.02.001	1100			3.000,00	"	129993 (1148066 8)
U		2024	99017.01.09012	U.7.01.03.01.001	1100			1.000.000 ,00	"	129994 (1148067 4)
U		2024	99017.01.09013	U.7.01.01.02.001	1100			9.000.000 ,00	"	129995 (1148067 5)

U	2024	99017.01.09014	U.7.01.01.02.001	1100			2.000.000 ,00	"	129997 (1148067 7)
---	------	----------------	------------------	------	--	--	------------------	---	--------------------------

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29 gennaio 2024